

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)**  
**- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 luglio**  
**2005, n. 32: Istituzione e tenuta degli albi dei**  
**vigneti e degli elenchi delle vigne.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 6 settembre 2005)

**Art. 1.**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti e negli elenchi delle vigne, l'aggiornamento degli stessi e la loro tenuta presso la Ripartizione provinciale agricoltura.

**Art. 2.**

**Istituzione**

1. Presso la ripartizione provinciale agricoltura e' istituito per ciascun vino a denominazione di origine (DO) un albo dei vigneti, nel quale sono iscritte le rispettive superfici vitate.

2. Presso la ripartizione provinciale agricoltura sono altresì istituiti gli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT), nei quali sono iscritte le superfici vitate destinate alla produzione di tali vini.

3. Gli albi dei vigneti e gli elenchi delle vigne sono pubblici.

**Art. 3.**

**Articolazione**

1. Gli albi dei vigneti e gli elenchi delle vigne sono articolati in sottozone, vitigni e tipologie, se previsto dai relativi disciplinari di produzione.

2. L'ufficio provinciale frutti-viticultura, identifica le sottozone, i vitigni, le tipologie e le indicazioni geografiche tipiche con appositi codici.

3. Limitatamente agli albi dei vigneti, un terreno vitato puo' essere identificato con la dicitura vigna seguita dal toponimo, se lo stesso risulta dalla mappa catastale o dal libro fondiario.

4. Per le singole superfici vitate, negli albi dei vigneti o negli elenchi delle vigne deve risultare lo stesso imprenditore agricolo risultante nello schedario viticolo comunitario a livello nazionale di cui al regolamento (CEE) n. 2392/1986 del consiglio del 24 luglio 1986. L'identificazione avviene tramite il codice fiscale.

**Art. 4.**

**Tenuta**

1. Per la tenuta degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne si utilizzano i programmi informatici collegati alla gestione dello schedario viticolo.

2. I dati contenuti negli albi dei vigneti e negli elenchi delle vigne sono trasmessi mensilmente alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano per le attività di certificazione di sua competenza.

**Art. 5.**

**Definizioni**

1. Per unita' vitata si intende la superficie di ogni singolo vitigno di una particella fondiaria.

2. Per vigneto si intende l'insieme delle unita' vitate di una particella fondiaria.

3. Per superficie vitata si intende la superficie coperta di viti in produzione.

4. Per superficie vitata in attesa di produzione si intende la superficie vitata di cui al comma precedente, senza resa nell'anno d'impianto o di reinnesto e con rese unitarie ridotte negli anni successivi all'impianto ove previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

#### **Art. 6.**

##### **Calcolo delle superfici**

1. Se l'intera particella fondiaria e' vitata, la superficie vitata corrisponde all'intera superficie catastale.

2. Se la superficie vitata ricade solo su una parte della particella fondiaria, si considera la superficie all'interno del sesto d'impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali, nella misura del 50 per cento del sesto d'impianto e, sulle testate, fino ad un massimo di cinque metri per le aree di servizio, qualora effettivamente esistenti.

3. In caso di filari singoli, la superficie vitata si ottiene considerando, per quanto riguarda le fasce laterali, fino ad un massimo di 1,50 metri per lato e fino ad un massimo di cinque metri sulle testate per le aree di servizio, qualora effettivamente esistenti.

#### **Art. 7.**

##### **Iscrizione di superfici vitate**

1. Le nuove iscrizioni o i passaggi da una DO o IGT ad una diversa denominazione vanno richiesti entro il 30 marzo dell'anno in cui si intende rivendicare la produzione di vino a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica, utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio provinciale frutti-viticultura. Nella domanda vanno indicati:

a) per ogni unita' vitata la particella fondiaria, la DO o IGT di base ed eventualmente altre DO e IGT, al fine di consentire la scelta vendemmiale tra diverse DO o IGT coesistenti sulle stesse superfici;

b) per ciascuna DO e IGT le eventuali sottozone, i vitigni e le tipologie;

c) l'eventuale indicazione vigna seguita dal toponimo.

3. L'iscrizione di una superficie vitata agli albi dei vigneti o negli elenchi delle vigne e' subordinata al rispetto dei disciplinari di produzione.

4. Nell'ambito dei vigneti delle singole aziende agricole va garantito il rispetto della base ampelografica richiesta dai rispettivi disciplinari di produzione. La composizione ampelografica dei vigneti e' riferita alla superficie vitata effettivamente investita da ciascun vitigno.

#### **Art. 8.**

##### **Variazioni di dati**

1. Le richieste di variazione delle DO oppure IGT relative a superfici reimpiantate o reinnestate possono essere presentate congiuntamente alla notifica d'impianto di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999.

2. Le variazioni nella conduzione di superfici iscritte agli albi dei vigneti o negli elenchi delle vigne vanno comunicate all'ufficio provinciale fruttiviticoltura entro il 30 marzo dell'anno in cui si rivendica la produzione del vigneto.

#### **Art. 9.**

##### ***Ulteriori termini***

1. Entro il 31 agosto di ogni anno l'ufficio provinciale fruttiviticoltura provvede alle nuove iscrizioni e variazioni definitive, dandone comunicazione all'interessato.

2. Se non e' possibile concludere il procedimento entro il termine di cui al comma 1, si provvede all'iscrizione provvisoria. L'iscrizione definitiva avviene entro la seconda campagna viticola dalla data di presentazione della domanda.

3. Se la richiesta di variazione e' presentata secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'Art. 8, l'iscrizione definitiva avviene entro due anni dall'impianto.

#### **Art. 10.**

##### ***Rettifiche e cancellazione***

1. La presentazione di istanze di rettifica non comporta la irrogazione di sanzioni amministrative, se le cause che danno origine alla rettifica non sono addebitabili al conduttore delle superfici viticole interessate.

2. L'ufficio provinciale fruttiviticoltura provvede alla cancellazione delle superfici iscritte all'albo dei vigneti o nell'elenco delle vigne:

a) su richiesta dei soggetti interessati, anche congiuntamente alla notifica di estirpo di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999;

b) d'ufficio, se accerta una destinazione della superficie viticola diversa da quella iscritta.

3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato all'interessato.

#### **Art. 11.**

##### ***Revisione e controlli***

1. L'ufficio provinciale fruttiviticoltura revisiona periodicamente gli albi dei vigneti e gli elenchi delle vigne.

2. Ulteriori controlli sono eseguiti sulla base delle denunce di produzione fornite dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano.

#### **Art. 12.**

##### ***Ricorso gerarchico***

1. In caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, della richiesta di iscrizione o variazione ovvero in caso di cancellazione d'ufficio delle superfici iscritte agli albi dei vigneti o negli elenchi delle vigne, avverso il relativo provvedimento e' ammesso ricorso gerarchico.

#### **Art. 13.**

##### ***Disposizione transitoria***

1. Le superfici vitate che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono gia' iscritte agli albi dei vigneti e negli elenchi delle vigne tenuti presso la camera di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano sono trasferite d'ufficio negli stessi albi ed elenchi tenuti dalla ripartizione provinciale agricoltura.

2. I tempi e le modalita' per il passaggio alla ripartizione provinciale agricoltura della documentazione cartacea depositata presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano sono concordati tra i due enti.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 luglio 2005

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**